



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## GIUNTA COMUNALE

### Verbale di deliberazione n. 6 del 16/01/2025.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C. BASELGA DI PINE' I

L'anno duemilaventicinque addì sedici del mese di Gennaio alle ore 15:55 nella sala riunione della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI	VOTAZIONE
SANTUARI ALESSANDRO	P		Favorevole
MORELLI PIERO	P		Favorevole
BERNARDI PIERLUIGI	P		Favorevole
CORRADINI UMBERTO	P		Favorevole
FEDEL BARBARA	P		Favorevole
FEDEL MIRKO	P		Favorevole

Presenti: 6 - Assenti: 0

Il Vice Segretario Generale, dott.ssa Tatiana Lauriola assiste alla seduta.

Il Sindaco, Ing. Alessandro Santuari, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli artt. 185 e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a prendere in esame l'argomento in oggetto.

Premesso che:

Con la deliberazione consiliare n. 46 di data 04/11/2024 il Comune di Baselga di Piné ha accettato la cessione a titolo gratuito - da parte della Provincia Autonoma di Trento - della piena proprietà di realtà immobiliari diverse, fra le quali la p.ed. 1303/1 in P.T. 2932 C.C. Baselga di Piné I C.C. 018, A694, Foglio 10, Cat. B/1, Classe 1, Rendita Euro 312,35 - di catastali mq. 328 (trecentoventotto), identificante un edificio in legno adibito un tempo a mensa degli operai occupati nelle cave di porfido.

Posto che la suddetta cessione è stata effettuata dalla Provincia di Trento per la destinazione del bene a esclusivi fini di pubblico interesse e segnatamente al fine di consentirne una più efficace utilizzazione da parte della collettività locale.

Questa Amministrazione, a seguito di svariati incontri interlocutori con l'Associazione cacciatori di Baselga di Piné, ha ritenuto che la proposta di utilizzo formulata dalla suddetta Associazione locale rispondesse in maniera adeguata alle finalità e all'interesse pubblico sotteso alla cessione dell'immobile da parte della Provincia di Trento.

L'Associazione cacciatori infatti, con l'utilizzo della struttura, si obbliga a collaborare con l'ente pubblico nella manutenzione ordinaria del vicino parco giochi di San Mauro, dando comunicazione al Comune della necessità di eventuali interventi straordinari. In particolar modo l'associazione si impegna a garantire lo sfalcio erba nei mesi di marzo aprile maggio e la pulizia generale secondo necessità, in modo da assicurare la miglior fruibilità del parco giochi stesso. L'associazione si impegna inoltre a mettere a disposizione della comunità la struttura per eventuali bisogni e/o manifestazioni di carattere pubblico.

Visto al riguardo lo schema di contratto di comodato predisposto d'ufficio, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 1803 e segg. Codice Civile;

Visto lo Statuto comunale;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 e dell'art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale nr. 43 del 29.12.2016, allegati alla presente deliberazione;

Considerato che il Comune di Baselga di Piné, non avendo approvato il bilancio di previsione 2025-2027 entro la data del 31 dicembre 2024, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., è in regime di esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2025;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2024, che differisce al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 e autorizza altresì fino a tale data l'esercizio provvisorio del bilancio;

Rilevato che il protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2025, sottoscritto in data 18.11.2024, ha stabilito di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 di Comuni e Comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Atteso pertanto che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e fino al 28.02.2025, la gestione finanziaria dell'Ente è soggetta al rispetto delle norme della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio come autorizzato con la citata legge;

Visto l'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il quale stabilisce in particolare:

- al comma 3 - *“Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.”;*
- al comma 5: *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
  - a) tassativamente regolate dalla legge;*
  - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
  - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”;*

Vista altresì la disciplina recata dal punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, titolato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dd. 13.03.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011);

Vista la deliberazione giuntale n. 35 di data 14.03.2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione dell'articolazione organizzativa interna comunale e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli esercizi finanziari 2024-2026;

Vista la deliberazione giuntale n. 281 di data 30.12.2024 che conferma, nella fase dell'esercizio provvisorio, la struttura organizzativa interna comunale ed il Piano Esecutivo di gestione (PEG) approvati con la deliberazione giuntale n. 35 di data 14.03.2024 e le successive modifiche apportate nel corso dell'esercizio 2024, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2025, autorizzando i Responsabili degli Uffici/Settori/Aree a effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa sui capitoli di rispettiva competenza come definiti nell'esercizio 2025 del bilancio di previsione 2024-2026, fatta salva l'adozione di specifici atti di indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

**d e l i b e r a**

1=di concedere in comodato d'uso all'Associazione cacciatori di S. Mauro avente sede in Baselga di Piné Via San Mauro nr. 41, C.F. 96064170226, la p.ed. 1303/1 in P.T. 2932 C.C. Baselga di Piné I, nei termini e con le modalità di cui allo schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2=di dare atto che la concessione è suscettibile di revoca per sopravvenuto interesse pubblico in ogni momento senza che il comodatario possa avanzare pretese di sorta;

3=di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 02.07.2010 nr. 104 o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 nr. 1199.

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C.  
BASELGA DI PINE' I

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Sindaco**

**Ing. Alessandro Santuari**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

**Il Vice Segretario Generale**

**dott.ssa Tatiana Lauriola**

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C. BASELGA DI PINE' I

Ufficio Proponente: AREA SEGRETERIA GENERALE

## **PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Reso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e art. 4 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 29 dicembre 2016.

Il Responsabile del Servizio, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto,

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione: PARERE FAVOREVOLE

OSSERVAZIONI:

Baselga di Pinè, li 16/01/2025

Il Vice Segretario

Lauriola Tatiana Micaela / InfoCamere S.C.p.A.

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



# COMUNE DI BASELGA DI PINE'

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

**OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO DELLA P. ED. 1303/1 C.C. BASELGA DI PINE' I**

Ufficio Proponente: AREA SEGRETERIA GENERALE

## **PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Reso ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e art. 7 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 29 dicembre 2016.

Il Responsabile del'Area Economico-Finanziaria, esaminata la proposta di deliberazione in oggetto,

ESPRIME

il seguente parere in ordine alla regolarità contabile, della presente proposta di deliberazione:  
**PARERE FAVOREVOLE**

ANNOTAZIONI:

Baselga di Pinè, li 16/01/2025

Il Vice Segretario  
**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

Lauriola Tatiana Micaela / InfoCamere S.C.p.A.  
Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

	<b>COMUNE DI BASELGA DI PINE'</b>	<b>PROVINCIA DI TRENTO</b>
	Nr. _____ Raccolta scritture private di data _____2025	
	<b>OGGETTO: concessione in comodato d’uso gratuito della p.ed. 1303/1 C.C.</b>	
	<b>Baselga di Piné I, all’Associazione Cacciatori Trentini di Baselga di Piné.</b>	
	L’anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____, nella residenza	
	municipale del Comune di Baselga di Piné, sono presenti:	
	- Dott.ssa Tatiana Lauriola, Vice Segretario generale del <b>Comune di Baselga</b>	
	<b>di Piné</b> , codice fiscale e p. iva 00146270228, la quale dichiara di agire in nome,	
	per conto e nell’interesse del Comune di Baselga di Piné, ai sensi del decreto del	
	Sindaco n. 13 del 10.11.2021;	
	- Sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene al presente atto in	
	qualità di Presidente dell’ <b>Associazione cacciatori Baselga di Piné</b> - distretto di	
	Pergine Piné Val dei Mocheni, con sede in Baselga di Piné, Via San Mauro n. 41,	
	C.F. 96064170226, successivamente denominato “Associazione cacciatori” o	
	“Comodatario”;	
	Premesso che:	
	- con la deliberazione consiliare n. 46 di data 04/11/2024 il Comune di Baselga	
	di Piné ha accettato la cessione a titolo gratuito - da parte della Provincia Auto-	
	noma di Trento - della piena proprietà di realtà immobiliari diverse, fra le quali	
	la p.ed. 1303/1 in P.T. 2932 C.C. Baselga di Piné I C.C. 018, A694, Foglio 10,	
	Cat. B/1, Classe 1, Rendita Euro 312,35 - di catastali mq. 328 (trecentoventotto),	
	identificante un edificio in legno adibito un tempo a mensa degli operai occupati	
	nelle cave di porfido;	
	- con la deliberazione giuntale n. _____ di data 16.01.2025 il Comune di	
	Baselga di Piné ha concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione	



	cacciatori di San Mauro la p.ed. 1303/1 C.C. Baselga di Piné I, sita in via di San	
	Mauro a Baselga di Piné;	
	fra le parti come sopra generalizzate si conviene e si stipula quanto segue.	
	<b>Art. 1 - Oggetto</b>	
	Il Comune di Baselga di Piné concede in comodato d'uso all'Associazione	
	cacciatori di S. Mauro che, in persona del Presidente p. t., accetta l'immobile	
	denominato "ex mensa di S. Mauro", p.ed. 1303/1 C.C. Baselga di Piné I, A694,	
	Foglio 10, Cat. B/1, Classe 1, Rendita Euro 312,35 - di catastali mq. 328	
	(trecentoventotto), come individuata nella planimetria depositata all'Ufficio del	
	Catasto di Pergine Valsugana prot. n. 1427.001.2006 - in atti dal 16 agosto 2006	
	(variazione modifica di identificativo U.I.U.), identificante un edificio in legno	
	adibito un tempo a mensa degli operai occupati nelle cave di porfido.	
	<b>Art. 2 – Consistenza degli immobili</b>	
	Le parti si danno reciprocamente atto di conoscere la consistenza dell'immobile	
	oggetto del presente contratto.	
	Il comodatario, ricevendo la struttura immobiliare nello stato in cui si trova, si	
	impegna a utilizzarla con la diligenza del buon padre di famiglia e ad assumerne	
	a proprio esclusivo carico la manutenzione ordinaria, rimanendo vincolato a tale	
	riguardo alla stretta osservanza delle norme del Codice Civile.	
	Con la firma del presente atto il comodatario riconosce l'immobile idoneo all'uso	
	e l'assenza di vizi e imperfezioni.	
	<b>Art. 3 - Durata della concessione</b>	
	Il presente contratto avrà durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione.	
	Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto previa	

	comunicazione scritta a mezzo PEC da far pervenire all'altra parte almeno 90	
	(novanta) giorni prima della data fissata. Il Comune potrà revocare la	
	concessione in comodato in ogni momento per superiore interesse pubblico	
	adeguatamente motivato senza che il comodatario possa avanzare pretesa alcuna.	
	Il presente contratto potrà essere oggetto di rinnovo espresso da parte del	
	Comune di Baselga di Piné, restando escluso il tacito rinnovo.	
	<b>Art. 4 - Destinazione dei locali</b>	
	L'immobile concesso in comodato è destinato allo svolgimento dei compiti isti-	
	tuzionali dell'Associazione cacciatori Baselga di Piné, incluse iniziative di carat-	
	tere ricreativo, culturale, sportivo e ambientale destinate alla collettività.	
	<b>Art. 5 – Divieti</b>	
	È fatto divieto al Comodatario di costruire o comunque porre in essere opere o	
	manufatti di qualsiasi natura o installare infissi o antenne radio o TV senza il	
	preventivo assenso del Comune, così come compiere atti o omissioni che posso-	
	no recare danno alla proprietà.	
	È fatto espresso divieto di cessione del contratto, o di concedere a terzi a qualsia-	
	si titolo il godimento dell'immobile, senza consenso scritto del Comune.	
	L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto ex	
	art.1456 C.C.	
	<b>Art. 6 – Migliorie, riparazioni, modifiche, manutenzioni</b>	
	Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario restano acquisite	
	al Comune senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di	
	quest'ultimo, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal Comodata-	
	rio il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata desti-	
	nazione d'uso dei locali o l'esecuzione di lavori in contrasto con le norme urba-	

	nistico-edilizie produrranno <i>ipso iure</i> la risoluzione del contratto per fatto e colpa	
	del Comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del Comune al mutamento d'uso	
	pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente	
	avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza, priva di qualsiasi effetto	
	a favore del Comodatario.	
	Le spese di manutenzione ordinaria e gestione dell'immobile sono a carico del	
	Comodatario, così come l'onere della custodia e pulizia dell'immobile.	
	Si specifica che per manutenzione ordinaria si intende l'insieme delle operazioni	
	svolte in loco, con strumenti e attrezzi di uso corrente, limitate a riparazioni di	
	lievi entità che comportano l'uso di minuterie e materiali di consumo o la sostit-	
	uzione di parti e componenti di modesto valore e entità, atte a eliminare eventua-	
	li guasti o anomalie.	
	Il Comodatario si impegna ad adottare ogni misura utile a evitare danni alle cose	
	e alle persone nel corso della propria attività. Qualora siano arrecati danni ai lo-	
	cali della strutture e relativi arredi, questo è tenuto a rifondere gli stessi al Comu-	
	ne ovvero a procedere alle riparazioni fino al raggiungimento della perfetta effi-	
	cienza e funzionamento dei beni.	
	La manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti è a carico del Co-	
	mune.	
	Eventuali interventi improrogabili per necessità ed urgenza sull'immobile e sugli	
	impianti tecnologici fissi potranno venir eseguiti direttamente dal Comodatario	
	previo nulla osta del Responsabile del competente Ufficio Tecnico del Comune	
	sulla base di idonea documentazione tecnico illustrativa o di progetto, laddove	
	necessario. Il Comune provvederà a rimborsare il costo di detti interventi alla	
	presentazione delle relative fatture. Resta inteso che eventuali lavori su impianti	

		o strutture debbono essere effettuati da Imprese specializzate.	
		Nel caso il Comodatario debba effettuare lavori di qualunque tipo presso	
		l'immobile o le aree esterne, lo stesso si obbliga a rispettare le disposizioni fissate dal Comune per l'esecuzione degli stessi, compresa anche – laddove necessario – la sospensione temporanea delle attività o la chiusura dell'immobile. Il Comodatario si impegna inoltre a garantire la chiusura dell'immobile quando lo stesso non è utilizzato.	
		<b>Art. 5 - Utilizzo di strumentazioni tecniche proprie</b>	
		Il Comune autorizza il Comodatario in relazione alle attività-iniziative-servizi da realizzarsi nell'immobile oggetto di concessione e all'utilizzo di eventuali attrezzature e/o strumentazioni tecniche, per le quali il Comodatario è responsabile del rispetto delle normative tecniche e di sicurezza relative al loro impiego.	
		Il Comodatario provvede a propria cura e spese a dotare l'immobile dell'attrezzatura e dell'arredamento eventualmente necessari per lo svolgimento della propria attività; arredamento e attrezzature rimarranno di proprietà esclusiva del Comodatario, salvo quanto di proprietà del Comune, espressamente indicato in eventuale apposito verbale.	
		<b>Art. 6 – Ispezioni</b>	
		È facoltà del Comune ispezionare o far ispezionare l'immobile oggetto del presente contratto, in ogni momento e senza obbligo di preavviso scritto.	
		<b>Art. 7 – Obblighi del Comodatario</b>	
		Oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, il Comodatario si obbliga a collaborare nella manutenzione ordinaria dell'adiacente parco giochi, dando comunicazione al Comune della necessità di eventuali interventi straordinari. In particolar modo l'associazione si impegna a garantire lo sfalcio erba nei mesi di	

	marzo aprile maggio e la pulizia generale secondo necessità, in modo da assicurare la miglior fruibilità del parco giochi. Di tali attività, l'Associazione invierà al	
	Comune, entro la fine di ogni anno per tutta la durata del presente contratto, una	
	relazione dettagliata contenente anche le spese sostenute.	
	L'associazione si impegna inoltre a mettere a disposizione della comunità la	
	struttura per eventuali bisogni e/o manifestazioni di carattere pubblico.	
	<b>Art. 8 – Utenze</b>	
	Sono interamente a carico del Comodatario le spese per le utenze quali energia	
	elettrica, riscaldamento, acqua, scarichi, oltre che telefoniche e similari e di pulizia. Il Comodatario si assume altresì l'impegno all'intestazione all'Associazione	
	cacciatori di S. Mauro di tutte le utenze.	
	<b>Art. 9 - Assicurazioni</b>	
	L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per danni a	
	persone e/o cose che dovessero verificarsi in dipendenza della gestione	
	dell'immobile oggetto del comodato e delle attività, iniziative e servizi ivi svolte	
	e il Comodatario dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione	
	proprietaria da ogni e qualsiasi responsabilità in merito e da ogni eventuale	
	richiesta di rimborso a tale titolo. L'assicurazione dell'immobile è a carico del	
	Comune, mentre i beni e le attrezzature di proprietà dell'Associazione cacciatori	
	saranno invece assicurati dall'Associazione stessa.	
	<b>Art. 10 – Osservanza di norme, sicurezza</b>	
	Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, si rinvia alla	
	disciplina di cui agli artt. 1803 e segg. Codice civile.	
	Il Comodatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e	
	norme (in quanto applicabili) e in genere di tutte le prescrizioni emanate dai	

	pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del	
	presente atto.	
	Relativamente agli obblighi previsti in materia di sicurezza e antincendio, il	
	Comodatario si farà carico degli adempimenti connessi.	
	Sono a carico del Comodatario l'espletamento delle procedure tecnico-	
	amministrative atte a conseguire tutte le necessarie certificazioni e/o	
	autorizzazioni attinenti alle attività svolte nei locali concessi in comodato con il	
	presente atto, ivi comprese quelle commerciali e sanitarie.	
	<b>Art. 11 – Spese di concessione</b>	
	Il presente contratto è soggetto a registrazione a termine fisso ai sensi della	
	Tariffa – Parte 1^ art. 5 allegata al D.P.R. 26.04.1986 nr. 131, con spese a carico	
	del Comodatario.	
	<b>Art. 12 – Foro competente</b>	
	La risoluzione di eventuali controversie relative al presente contratto è devoluta	
	alla competente Autorità giurisdizionale del Foro di Trento.	
	<b>Art. 13 – Norma di rinvio</b>	
	Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme	
	del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.	
	<b>Art. 14 - Capacità contrattuale</b>	
	Il legale rappresentante del comodatario, a norma dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre	
	2000, n. 445 e consapevole della responsabilità anche penale cui può andare	
	incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi delle vigenti disposizioni di	
	legge, dichiara che in capo al medesimo non ricorrono cause di incapacità a	
	contrattare con la Pubblica Amministrazione.	
	<b>Art. 15 – Trattamento dei dati</b>	

[illegible]